

**RICONOSCIMENTO FISCALE DI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO:
L'AVVIAMENTO E I VANTAGGI FISCALI**

Gentili dottori,

con il presente documento desideriamo informarvi su una misura contenuta nell'ultima Legge di bilancio relativa al cosiddetto "riallineamento dei valori dei beni d'impresa", di sicuro interesse per alcune farmacie.

RICONOSCIMENTO FISCALE DI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO

L'art. 1 comma 83 della Legge di stabilità per il 2021 (Legge 178/2020) allarga anche all'avviamento la possibilità di ottenere un "riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio", tramite un riallineamento dei valori "civilistici" a quelli "fiscali" dei beni di impresa iscritti in bilancio al 31.12.2019.

VANTAGGI FISCALI

Come probabilmente alcuni di voi sapranno, l'avviamento emerso in caso di operazioni straordinarie (es. conferimento di ditte individuali in società), apposto in apposita voce del bilancio delle società, può essere riconosciuto fiscalmente (ossia può essere considerato quale costo annuale con conseguente riduzione dell'imponibile fiscale su cui vengono calcolate le imposte annuali) mediante il c.d. "affrancamento", consistente nel versamento in tre rate annuali di un'imposta del 12%. La normativa, che non impone alle società di procedere con detto versamento, consente di affrancare l'intero importo dell'avviamento risultante dall'operazione straordinaria o solamente una sua quota parte.

Le società che a suo tempo hanno scelto di non "affrancare" l'avviamento, o che hanno proceduto ad affrancarlo parzialmente, presentano, dunque, un disallineamento tra il valore civilistico (valore di bilancio) e quello fiscale.

L'agevolazione contenuta nella Legge di stabilità per il 2021 si rivolge proprio a queste società: è consentito loro riallineare i valori fiscali ai valori civilistici, con la possibilità, dunque, di dedurre integralmente anche la quota di avviamento precedentemente non affrancata, con conseguente riduzione del reddito fiscale della società e quindi delle imposte annuali.

Tra i requisiti è necessario che sia esposto nel bilancio al 31.12.2019 il valore dell'avviamento non ancora "affrancato" o non ancora dedotto.

Questa facoltà è concessa a fronte del versamento in tre rate annuali di un'imposta sostitutiva pari al 3% dell'importo dell'avviamento non affrancato esposto in bilancio, a cui si aggiunge quella ulteriore del 10% dovuta a titolo di affrancamento della riserva che dovrà essere apposta in bilancio (che con tale ultimo versamento sarebbe di fatto svincolata).

Non riteniamo opportuno addentrarci in questa comunicazione sugli aspetti tecnici e pratici di questa norma (che impattano anche sulle predette aliquote applicabili), di cui si attendono inoltre chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il nostro Studio sta comunque già analizzando la situazione contabile di tutte le nostre società farmacie che potrebbero fruire di questa agevolazione; tali farmacie verranno contattate nei prossimi giorni dal nostro Studio al fine di valutare insieme le alternative a disposizione.

Distinti Saluti